

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 449}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANGUINETI, INTINI, CALDORO, POTÌ, AMODEO,
TEMPESTINI, SODANO**

Presentata il 14 settembre 1983

Modifica degli articoli 4, 8 e 9 del testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, concernente disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un consorzio autonomo per l'esecuzione di opere e per l'esercizio del porto di Genova

ONOREVOLI COLLEGHI! — « Il primo e veramente vitale bisogno è quello della unità di amministrazione, direzione e governo del porto » di Genova « in un organismo che comprenda e contemperisca la rappresentanza dei vari interessi diretti e legittimi » in un ente autonomo in cui « tutti gli interessi saprebbero ben trovare il modo di farsi ascoltare e di mettersi d'accordo ».

Così si legge nelle relazioni della Camera e del Senato al disegno di legge che istituisce il Consorzio autonomo del porto di Genova, disciplina che oggi è rappresentata dal testo unico 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni.

La larga rappresentanza di interessi è quindi uno degli elementi che caratterizzano l'ente portuale genovese. Essa si estrinseca nell'articolo 4 che chiama a far

parte dell'assemblea generale, oltre ai rappresentanti dei soggetti consorziati (Stato, Camera di commercio di Genova, determinati comuni e province), tra gli altri, anche i rappresentanti di qualificati settori economici imprenditoriali, facenti capo alle rispettive associazioni di categoria.

Risultano così rappresentate nell'assemblea generale:

- a) l'Associazione commercio estero;
- b) l'Associazione provinciale degli industriali e l'Intersind, attraverso una rappresentanza unitaria (ex legge 19 maggio 1975, n. 168);
- c) la Confederazione armatori liberi;
- d) la Federazione armamento di linea.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Risultano così escluse le due fondamentali categorie degli agenti marittimi raccomandatori e degli spedizionieri.

Come specificato dalla legge 4 aprile 1967, n. 135, gli agenti raccomandatori marittimi sono coloro che svolgono attività di raccomandazione di navi, cioè: assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali e di terzi; ricerca dei carichi in uscita, ossia dei carichi in esportazione da imbarcare sulle navi in servizio di linea per porti nazionali e esteri; assistenza di disistivaggio, sbarco dei carichi o merci dalle navi in arrivo e loro consegna ai ricevitori; servizio passeggeri (prenotazione e assistenza al loro sbarco e imbarco); stipulazione di contratti di trasporto e/o noleggio per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti; presenza nelle *Conferences* e nei *Pools* per la determinazione dei servizi di linea in genere, partenze, scali e relativi noli, ecc.; contratti con le officine per eventuali riparazioni, forniture di bordo, cambi equipaggi. Si sostituiscono, quindi, con un preciso mandato fiduciario agli armatori e/o alle Compagnie di navigazione nazionali ed estere che non hanno sede propria e in quei determinati porti.

Altrettanto importante il ruolo degli spedizionieri i quali si occupano sia della spedizione sia della ricezione dei carichi e delle merci in genere, sia via mare sia via terra e aerea. Per quanto riguarda le spedizioni marittime in particolare, si occupano di tutte le operazioni concordate con gli esportatori, cioè: trasporti accessori, imbarco, stivaggio a bordo delle navi, come pure di tutte le operazioni doganali, fiscali, amministrative ed assicurative. Lo stesso vale per il ricevimento delle merci da bordo fino alla consegna della stessa ai ricevitori.

Agenti marittimi e spedizionieri pur nella diversità del ruolo, hanno quindi come oggetto principale e comune della loro attività quello di procurare e favorire le esportazioni, le importazioni ed il trasporto delle merci. Ed in questo senso, assieme controllano oltre l'80 per cento di tutto il movimento merci del nostro paese.

È noto per altro come il 90 per cento delle importazioni e il 65 per cento delle esportazioni italiane avvengano via mare e passino, quindi, dai nostri scali, che così vengono ad assumere un ruolo strategico che esalta ancor più la funzione di agenti marittimi e spedizionieri che operano in aree portuali. Ciò vale a maggior ragione per Genova non solo in quanto è pur sempre di gran lunga il maggior scalo italiano, ma anche in quanto il Consorzio autonomo del porto amministra assieme al porto anche l'aeroporto Cristoforo Colombo. Nel capoluogo ligure gli agenti marittimi e gli spedizionieri rappresentano l'85 per cento del traffico aereo e navale.

L'anacronismo dell'assenza di queste fondamentali categorie degli organi decisionali del Consorzio autonomo del porto di Genova è quindi evidente e la richiesta, che da ben 33 anni le Associazioni di categorie avanzano affinché questo anacronismo sia superato, è tanto più giustificata, ove si consideri che le leggi istitutive degli altri 6 enti portuali (Savona, articolo 8 della legge 1° marzo 1968, n. 173; Civitavecchia, articolo 8 legge 3 febbraio 1963, n. 223; Napoli, articolo 8 legge 11 marzo 1974, n. 1342, nel testo modificato dalla legge 12 gennaio 1974, n. 6; Trieste, articolo 8 legge 9 luglio 1967, n. 589; Palermo, articolo 10 legge 14 novembre 1961, n. 1268), nonché quella istitutiva nei porti di La Spezia, Livorno, Cagliari, Bari, Ancona, e Ravenna, delle Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini portuali (articolo 6 legge 9 ottobre 1967, n. 961, nel testo modificato dalla legge 10 ottobre 1974, n. 494) prevedono la partecipazione dei rappresentanti le due categorie in parola negli organi deliberativi dei rispettivi enti.

Così il Consorzio autonomo del porto di Genova, che è il primo, non solo per anzianità di istituzione e che è servito da modello per l'istituzione degli enti summenzionati, è il solo in cui le categorie degli enti marittimi e degli spedizionieri non sono rappresentati negli organi deliberativi.

Vi è pieno e generale accordo anche da parte degli stessi organi consortili e della

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Camera di commercio di Genova e che questa lacuna sia colmata tenendo anche conto che una modifica in questo senso non comporta alcun costo né alle casse dello Stato né a quelle del Consorzio.

Per altro, al fine di non alterare gli equilibri attualmente esistenti fra le rappresentanze imprenditoriali e quelle dei lavoratori, si può, correlativamente all'inserimento dei due nuovi rappresentanti delle categorie predette, elevare le rappresen-

tanze dei lavoratori in seno all'assemblea generale e al comitato-sezione lavoro (la composizione della sezione opere portuali e gestione non essendo da modificare, così come non è da modificare quella della commissione consultiva).

Tutto ciò premesso, al fine di rimediare a questa carenza presentiamo la seguente proposta di legge che modifica gli articoli 4, 8 e 9 del testo unico 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le lettere *d)* ed *e)* dell'articolo 4, del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

« *d)* i datori di lavoro rappresentati come appresso:

da un rappresentante degli industriali designato congiuntamente dal presidente dell'associazione provinciale industriali di Genova e dal direttore della locale delegazione dell'associazione sindacale Intersind;

da un rappresentante dei commercianti designato dal presidente dell'Unione provinciale dei commercianti di Genova, sentito il comitato dell'unione stessa;

dal presidente dell'organizzazione sindacale locale che inquadra gli armatori di navi di linea o da un suo delegato;

dal presidente dell'organizzazione sindacale locale che inquadra gli armatori di navi da carico o da un suo delegato;

dal presidente della locale Associazione agenti raccomandatari e pubblici mediatori marittimi o da un suo delegato;

dal presidente dell'Associazione spedizionieri del porto di Genova, o da un suo delegato;

e) i prestatori d'opera rappresentati come appresso:

dal segretario dell'organizzazione sindacale locale che inquadra i lavoratori dei porti;

da altri cinque rappresentanti dei lavoratori dei porti designati dal segretario di cui al precedente alinea ».

ART. 2.

Il sesto comma dell'articolo 8 del testo unico di cui al precedente articolo è sostituito dal seguente:

« La seconda sezione del comitato, denominata " lavoro " è composta dei seguenti membri:

- 1) il presidente del Consorzio;
- 2) il direttore marittimo di Genova;
- 3) l'ispettore corporativo del circolo con giurisdizione su Genova;
- 4) il rappresentante degli industriali in seno all'assemblea;
- 5) il rappresentante dei commercianti in seno all'assemblea;
- 6) il presidente dell'organizzazione sindacale locale che inquadra gli armatori di navi da carico o un suo delegato;
- 7) il presidente della locale Associazione agenti raccomandatari e pubblici mediatori marittimi o un suo delegato;
- 8) il presidente dell'Associazione spedizionieri del porto di Genova o un suo delegato;
- 9) il segretario dell'organizzazione sindacale locale che inquadra i lavoratori dei porti;
- 10) i cinque rappresentanti dei lavoratori dei porti in seno all'assemblea ».

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 9, del testo unico di cui all'articolo 1 della presente legge è sostituito dal seguente:

« La sezione opere portuali e gestione del comitato non può deliberare sulle materie indicate alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo precedente né su quanto riguarda studi relativi a nuovi lavori e arredamenti, a piani regolatori di opere, alla destinazione di calate e alla distribuzione

del traffico sulle medesime se prima non è stato sentito il parere di una commissione consultiva della quale fanno parte:

- 1) il presidente del Consorzio;
- 2) il direttore marittimo di Genova;
- 3) il funzionario del Corpo del genio civile;
- 4) il direttore superiore della dogana di Genova;
- 5) il capo del locale compartimento delle ferrovie dello Stato;
- 6) il rappresentante degli industriali in seno all'assemblea;
- 7) il rappresentante dei commercianti in seno all'assemblea;
- 8) il presidente dell'organizzazione sindacale locale che inquadra gli armatori di navi di linea o un suo delegato;
- 9) il presidente dell'organizzazione sindacale locale che inquadra gli armatori di navi da carico o un suo delegato;
- 10) il presidente della locale Associazione agenti raccomandatari e pubblici mediatori marittimi o un suo delegato;
- 11) il presidente dell'Associazione spedizionieri del porto di Genova o un suo delegato;
- 12) il segretario dell'organizzazione sindacale locale che inquadra i lavoratori dei porti».